

(N. 64)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948 (V. Stampato N. 48-Urgenza)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro Ministro *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 10 AGOSTO 1948

**Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per i lavoratori**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Comitato di attuazione di un piano settennale per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano settennale di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1°) del presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

2°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale;

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, di tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7, designati dalle Associazioni nazionali, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative, di un architetto designato dal Consiglio dell'Ordine;

4°) del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Comitato ha sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.A.-CASA.

Spetta alla Gestione I.N.A.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 3.

Alla Gestione I.N.A.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato:

1°) del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2°) di tre rappresentanti dei lavoratori e di un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7;

3°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro;

4°) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro

e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione I.N.A.-CASA.

Art. 4.

Per la gestione speciale prevista nell'articolo precedente è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

1°) di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

2°) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al V;

3°) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art. 5.

Per la raccolta dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 e per l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, il Comitato si vale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

I rapporti fra il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli istituti per le case popolari, i consorzi e le cooperative di produzione e di lavoro.

Il Comitato può altresì incaricare, quando se ne presenti la convenienza, ogni persona fisica o giuridica da esso ritenuta idonea.

Art. 7.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col 1° settembre 1948:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti di cui alle lettere b), c) e d), oltre al contributo di cui all'articolo 21 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso la rispettiva amministrazione, l'1 per cento delle proprie retribuzioni per un importo delle stesse fino a lire 30.000; per retribuzioni oltre questo limite il contributo dell'1 per cento aumenta progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 5000;

c) i dipendenti — dirigenti, impiegati, operai — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, nonché degli enti pubblici diversi da quelli contemplati dalla precedente lettera b), sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso il rispettivo datore di lavoro, l'1 per cento delle proprie retribuzioni per un importo delle stesse fino a lire 20.000; per retribuzioni oltre questa somma il contributo dell'1 per cento aumenta progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 2.500;

d) i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali, sono obbligati ad accantonare ogni mese, presso la

rispettiva azienda, le stesse percentuali, di cui alla lettera *c*);

e) i privati datori di lavoro e gli enti pubblici diversi da quelli contemplati dalla lettera *b*) sono obbligati a versare ogni mese un contributo pari a quello obbligatorio accantonato dai propri dipendenti.

Le percentuali di accantonamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dei contributi di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata o delle mensilità eccedenti la 12^a.

Sono inoltre ammessi accantonamenti facoltativi sia nei confronti degli appartenenti alle categorie suindicate, sia nei confronti degli artigiani, artisti e liberi professionisti. Gli appartenenti alle tre ultime categorie possono concorrere all'assegnazione dell'alloggio, qualora, in difetto di sorteggio, abbiano per sette anni consecutivi corrisposto il doppio della contribuzione minima di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Tutti i versamenti ed accantonamenti di cui sopra saranno eseguiti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni: quelli di cui alla lettera *a*) entro il 31 dicembre di ogni anno del settennio a partire dal 1948; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), a cura delle pubbliche amministrazioni, dei privati datori di lavoro, degli enti pubblici diversi da quelli contemplati dalla lettera *b*) e delle aziende giornalistiche ed editoriali, entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 1° settembre 1948.

Art. 8.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 7 i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia alla causa di esenzione:

1°) siano proprietari di alloggi dei quali sia in corso il pagamento rateale;

2°) siano proprietari di alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra e non ancora ricostruiti;

3°) siano locatari di alloggi con patto di futura vendita a loro favore;

4°) siano soci di cooperative edilizie a proprietà individuale ed abbiano già avuto in prenotazione un alloggio in corso di costruzione, ovvero provvedano all'acquisto dell'area entro il 30 giugno 1949 e si impegnino a costruire entro il 31 dicembre 1952, sempre che si tratti di soci di cooperative legalmente costituite entro il 31 luglio 1948, le quali non fruiscono di contributi da parte dello Stato;

5°) abbiano compiuto il 55° anno di età;

6°) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge;

7°) siano lavoratori del mare avvicendati.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I lavoratori capi famiglia possono chiedere di limitare l'accantonamento obbligatorio nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Art. 9.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 27.

La Gestione I.N.A.-CASA emette, a partire dal 1° gennaio 1949, ogni anno, buoni corrispondenti ai contributi versati dalle pubbliche amministrazioni, dai privati datori di lavoro, dalle aziende giornalistiche o editoriali per conto dei loro dipendenti.

Le pubbliche amministrazioni, i privati datori di lavoro e le aziende giornalistiche o editoriali, a loro volta, consegnano, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai rispettivi dipendenti, in conto degli accantonamenti obbliga-

tori e facoltativi da essi eseguiti nel corso dell'anno precedente, un buono-casa per ogni 1000 lire o un multiplo di tale somma. Le eventuali frazioni di mille lire sono accreditate per l'anno successivo. A cura della pubblica amministrazione, del datore del lavoro e dell'azienda giornalistica o editoriale i buoni sono intestati al dipendente, con la indicazione della categoria contributiva a cui egli appartiene, della composizione familiare e della sua residenza.

Art. 10.

I versamenti eseguiti dai privati datori di lavoro, ai sensi della lettera e) dell'articolo 7, verranno accreditati presso la Gestione I.N.A.-CASA in un conto speciale.

L'ammontare delle somme versate sul predetto conto speciale è devoluto quale contributo proporzionale a riduzione del prezzo di ammortamento, di cui all'articolo 16.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione dei buoni-casa e fino al 31 dicembre dell'anno di estinzione, sui contributi obbligatori e facoltativi dei lavoratori, previsti dall'articolo 7, decorre l'interesse del 5 per cento annuo.

Per incrementare il piano di costruzione, fino al 31 dicembre 1955, i suddetti interessi semplici non sono corrisposti ai portatori dei singoli buoni-casa, ma vengono accreditati a loro favore e aggiunti al valore del buono.

Dal 1° gennaio 1956 i buoni, compresi gli interessi accreditati nel settennio, frutteranno l'interesse del 5 per cento pagabile al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1956 l'I.N.A.-CASA procederà all'ammortamento dei buoni-casa in circolazione, mediante sorteggio per rimborso al valore nominale. L'ammortamento dei buoni sarà compiuto in base a un piano generale della durata massima di 25 anni.

Ogni anno, prima del sorteggio e nei limiti fissati dal piano, si procederà, su richiesta, al rimborso dei buoni posseduti dai lavoratori divenuti permanentemente inabili al lavoro per malattia o infortunio o ricoverati per tubercolosi in sanatorio negli ultimi dodici mesi.

L'I.N.A.-CASA potrà accelerare il piano di ammortamento mediante acquisto di buoni-casa sul libero mercato, nella misura massima consentitagli dalle proprie disponibilità finanziarie.

Il piano di rimborso sarà approvato dal Ministero del tesoro.

Art. 13.

I buoni-casa sono negoziabili entro il primo settennio, a condizione che l'acquirente sia titolare di almeno un buono-casa a titolo originario.

Fino al 31 dicembre 1955, l'annotazione nell'apposito registro da istituirsi presso la gestione I.N.A.-CASA del trasferimento del buono ai fini delle estrazioni e delle assegnazioni di cui al successivo articolo 15, deve essere chiesta, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima delle singole estrazioni con l'indicazione dei dati caratteristici del buono stesso.

Per tutta la durata del settennio i buoni in possesso dell'intestatario sono impignorabili.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 i buoni-casa sono liberamente negoziabili secondo la legge di circolazione dei titoli al portatore.

Art. 14.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi, a partire dal 15 settembre 1948, per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da quella dei dipendenti delle amministrazioni private, secondo quanto si prevede nell'articolo 7.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in quattro tipi diversi, da 2 a 5 vani

oltre gli accessori, in rapporto alle richieste che faranno i titolari di buoni-casa, fermo restando che per appartamenti superiori a tre vani oltre gli accessori le singole richieste debbanò essere proporzionate alla composizione della famiglia.

Nell'interno di ciascuna quota di categoria, determinata in base al primo comma del presente articolo, il piano prevederà per ogni provincia costruzioni in quantità proporzionate all'indice di affollamento e al numero dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Analogo criterio dovrà essere seguito nella distribuzione fra i vari comuni della stessa provincia, tenendo debito conto, ai fini della priorità cronologica nella esecuzione delle costruzioni, delle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Art. 15.

Ogni buono dà diritto a concorrere, mediante estrazioni annuali, alla assegnazione, sotto forma di locazione con patto di futura vendita al termine di venticinque anni, degli alloggi annualmente costruiti.

Per le tre categorie previste dall'articolo 7 si procederà annualmente, per ciascun comune in cui sono avvenute le costruzioni e fra i lavoratori richiedenti alloggi in detto comune, all'estrazione per l'assegnazione degli alloggi costruiti per tipo di abitazione, in rapporto a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo precedente.

Il Comitato ha facoltà di raggruppare, ai fini del sorteggio, gli appartenenti a diverse categorie per le località minori.

In caso di estrazione di più buoni appartenenti allo stesso lavoratore, questi avrà diritto di scegliere un solo alloggio fra quelli estratti.

Le estrazioni avranno luogo normalmente nella ricorrenza della festa del lavoro e saranno eventualmente proseguite nei giorni successivi al verificarsi del caso di cui al pre-

cedente comma, fino a totale esaurimento degli alloggi disponibili.

La consegna degli alloggi avverrà normalmente nella ricorrenza della festa della Repubblica.

Art. 16.

Con l'assegnazione degli alloggi, l'assegnatario non è più tenuto all'accantonamento della quota obbligatoria, e non sono più ammessi accantonamenti facoltativi. L'assegnatario deve versare tutti i buoni risultanti in suo possesso.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà, in rate mensili costanti, un canone comprensivo del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali sopportate dalla gestione I. N. A.-CASA sino all'assegnazione dell'alloggio medesimo: il tutto al netto dell'importo dei buoni versati dal lavoratore al momento dell'assegnazione, di una quota proporzionale dei versamenti operati dai datori di lavoro, nonchè del valore capitale del contributo statale di cui all'articolo 21 della presente legge e maggiorato degli interessi previsti dal piano di ammortamento finanziario.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del canone di ammortamento, nonchè di operare, in denaro o in buoni-casa, versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Art. 17.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere il diritto di locazione col patto di futura vendita a favore di chi abbia almeno un buono-casa a titolo originario e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

Art. 18.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi sono a carico degli assegnatari.

Art. 19.

In caso di decesso del lavoratore prima della consegna dell'alloggio, gli eredi hanno diritto al rimborso degli accantonamenti entro tre mesi dalla presentazione della richiesta e della documentazione relativa.

All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di ammortamento dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione del canone di ammortamento fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento del canone di ammortamento per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-CASA intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione I.N.A.-CASA e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-CASA lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate per ammortamento di capitale. Il rimborso sarà fatto, a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per la fine dell'ammortamento.

Art. 20

L'assegnatario potrà stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni una polizza di assicurazione sulla vita umana che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente per la durata massima di 25 anni. In base alle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale delle assicurazioni effettuerà il trapasso della libera proprietà dell'alloggio, al termine di 25 anni, a favore dell'assegnatario, oppure, in caso di premorienza o d'invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario stesso, immediatamente a favore rispettivamente

dei beneficiari indicati in polizza o di lui medesimo, con la conseguente cessazione dell'obbligo del pagamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni del canone di cui al seguente comma.

L'assegnatario assicurato corrisponderà all'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la durata del contratto, salvo il previsto caso di premorienza o di invalidità, un premio annuo, ratizzato in mensilità decorrenti dal mese successivo a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Tale premio, sostitutivo del canone per la locazione dell'alloggio assegnato, sarà pari all'importo necessario per l'ammortamento demografico finanziario, comprensivo del rischio di invalidità, del prezzo attribuito all'alloggio stesso, come determinato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 21.

Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 7, lo Stato corrisponde alla Gestione I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni contemplate dall'articolo 7, lettera b), della presente legge e del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari.

Tale contributo è corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo alla assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

Art. 22.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'ur-

genza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

Art. 23.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendano necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

I buoni-casa emessi ai sensi dell'articolo 9 sono esenti dalla tassa di bollo e dalla imposta di negoziazione ed i relativi interessi godono dell'esenzione da ogni imposta presente e futura.

Art. 24.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione dell'I. N. A.-CASA, di cui all'articolo 2, ed utilizzate per il servizio degli interessi sui buoni emessi dalla Gestione stessa a norma della presente legge, nonchè a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi

finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 7 e 21. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 25.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per gli accantonamenti stabiliti nei confronti dei propri dipendenti, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della gestione.

Art. 26.

Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-CASA se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI